

**COMUNE DI CAVAION VERONESE**  
**Provincia di Verona**



**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO,  
CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI  
DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 22.04.2024

## **Art. 1 - Oggetto e finalità**

1. Il presente regolamento disciplina la conservazione, l'affidamento e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti, nel rispetto della dignità di ogni persona e delle sue convinzioni religiose e culturali, secondo i principi fissati dalla normativa vigente in materia e, più precisamente:
  - dal D.P.R. 10.09.1990, nr. 285, recante: "Approvazione regolamento di Polizia Mortuaria";
  - dalle circolari del Ministero della Sanità n. 24 in data 24/06/1993 e n. 10 del 31.07.1998 aventi per oggetto: "Regolamento di polizia mortuaria, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, nr. 285: Circolare esplicativa";
  - dall'art. 1, comma 7-bis, del decreto-legge 27.12.2000, nr. 392, recante: "Disposizioni urgenti in materia di enti locali";
  - dalla legge 30 marzo 2001, nr. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";
  - dalla legge regionale della Regione del Veneto 4 marzo 2010, n. 18 recante: "Norme in materia funeraria".
  - dal Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, recante: "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179".
  - dall'art. 12, comma 4, del decreto-legge 31.08.1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29/10/1987, nr. 440, recante: "Provvedimenti urgenti per la finanza locale";

## **Art. 2 - Cremazione.**

1. La cremazione del cadavere, dei resti mortali e delle ossa consiste nella pratica funeraria che li trasforma, tramite un procedimento termico, in ceneri e può essere eseguita solamente in forni crematori autorizzati.
2. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso, sulla base della volontà espressa dal defunto e/o dei suoi familiari come indicati in seguito.
3. Le ceneri sono destinate, in forma indivisa, alla conservazione, all'affidamento o alla dispersione.
4. La cremazione e la conservazione delle ceneri nei cimiteri sono disciplinate dal Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, nr. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria).

## **Art. 3 - Espressione della volontà alla cremazione.**

1. La manifestazione di volontà alla cremazione e alla dispersione delle ceneri, espressa dal defunto o dai suoi familiari, avviene nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 della legge n. 130 del 30.03.200 attraverso una delle seguenti modalità:
  - a) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
  - b) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati,

tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione.

L'iscrizione alle associazioni di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari. In tale caso è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.

**c)** in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74 e seguenti del Codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta degli stessi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza;

**d)** la volontà manifestata dai legali rappresentanti/tutori per i minori e per le persone interdette.

2. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ultima residenza del defunto.

3. La manifestazione di volontà alla cremazione dovrà recare, contestualmente, la volontà all'affidamento dell'urna cineraria o alla dispersione delle ceneri.

4. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:

**a)** dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;

**b)** dall'esecutore testamentario;

**c)** dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statuari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;

**d)** dal tutore di minore o interdetto;

**e)** in mancanza dei soggetti di cui alle lettere precedenti, dal personale autorizzato dal Comune.

5. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del Comune dove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri.

#### **Art. 4 - Istituzione del registro per la cremazione.**

1. E' istituito, ai sensi dall'art. 48 della Legge Regionale del Veneto n. 18 del 01.02.2010, il registro comunale per la cremazione nel quale sono annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la volontà di essere cremato redatto secondo le forme prescritte dall'art. 602 del codice civile che disciplina l'istituto del testamento olografo

2. Il richiedente può consegnare al funzionario incaricato l'atto contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo forme prescritte indicando nel registro di cui all'art. 4:

**a)** numero progressivo e data;

**b)** cognome, nome e dati anagrafici del richiedente;

**c)** modalità di espressione della volontà;

**d)** eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle modalità prescelte;

- e) cognome, nome, dati anagrafici e firma dell'esecutore delle volontà del richiedente;
- f) cognome, nome, timbro e firma dell'addetto alla tenuta del registro;
- g) eventuali note aggiuntive previste dalla normativa cimiteriale vigente.

3. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione delle annotazioni oppure il ritiro dell'atto di cui al comma 2 del presente articolo.
4. Nel registro vengono annotate le dichiarazioni dei residenti. In caso di trasferimento, l'Ufficiale di Stato provvedere a comunicare al Comune di nuova residenza la volontà di cremazione.

#### **Art. 5 - Autorizzazione alla cremazione.**

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune nel cui territorio è avvenuto il decesso, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o su richiesta del coniuge, dei figli legittimi, legittimati, naturali, riconosciuti ed adottivi ovvero degli ascendenti, dei discendenti, dei collaterali e degli affini fino al terzo grado e previa acquisizione del certificato necroscopico, come previsto dall'art. 3 della legge 130/2001 recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri".
2. In caso di cremazione postuma di cadavere preventivamente sepolto, l'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal Comune dove si trova sepolto il cadavere stesso.
3. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se non viene preventivamente acquisito:
  - a) il certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
  - b) in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
4. Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la certificazione del medico necroscopo di cui al precedente comma 1.
5. La domanda per l'autorizzazione deve essere compilata su apposito modulo o similare, contenente tutti i dati richiesti.
6. Nel registro di cui all'art. 4 sono annotate tutte le autorizzazioni rilasciate nonché la destinazione delle ceneri e le successive variazioni.
7. Per ogni cremazione, l'Ufficiale dello Stato Civile costituisce apposito fascicolo per annotare e conservare tutti gli atti relativi alla cremazione, destinazione, conservazione e dispersione delle ceneri.

#### **Art. 6 - Autorizzazione alla dispersione e/o all'affidamento.**

1. La dispersione o conservazione delle ceneri all'interno del cimitero di Cavaion Veronese è riservata a coloro che erano residenti al momento del decesso, o deceduti nel territorio del Comune o a non residenti ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Cimiteriale di Polizia Mortuaria.
2. La dispersione nel territorio di Cavaion Veronese, sia all'interno che al di fuori del cimitero, avverrà alla presenza del Cerimoniere incaricato dal Comune che provvederà all'effettuazione della vigilanza delle operazioni di dispersione e anche alla stesura dei relativi verbali.

3. Il cerimoniere indicato nel presente Regolamento ha un ruolo e funzioni differenti rispetto a figure, ugualmente denominate, finalizzate alla celebrazione della persona defunta secondo le ritualità desiderate.
4. Competente per il rilascio delle autorizzazioni alla dispersione delle ceneri, nelle apposite aree cimiteriali o in natura, di persone decedute nel territorio comunale, è l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cavaion Veronese.
5. E' competenza dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cavaion Veronese il rilascio dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri nel territorio comunale di persone decedute all'estero.
6. Nel caso di persone che abbiano espresso la volontà di dispersione delle loro ceneri nel territorio del Comune di Cavaion Veronese autorizzate dall'Ufficiale di Stato civile di altri Comuni, il relativo nullaosta è di competenza dell'Ufficio di Polizia Mortuaria del Comune di Cavaion Veronese con le modalità previste dall'art. 5 comma 3 del presente Regolamento.
7. Competente per il rilascio dell'autorizzazione all'affidamento personale delle ceneri e relativa custodia è l'Ufficio Polizia Mortuaria del Comune di Cavaion Veronese.

#### **Art. 7 - Consegna e destinazione finale delle ceneri.**

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in apposita urna cineraria ermeticamente chiusa con indicazione dei dati anagrafici del defunto e destinate al cinerario comune.
2. A richiesta, l'urna sigillata può essere consegnata agli aventi titolo per la conservazione in cimitero, per la conservazione in ambito privato o per la dispersione.
3. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di apposito verbale, redatto in triplice esemplare, nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale e costituisce documento accompagnatorio delle ceneri. Un originale del verbale è consegnato al responsabile del servizio cimiteriale, il secondo originale è trasmesso all'Ufficiale dello Stato Civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione e il terzo è consegnato all'affidatario dell'urna.
4. Nell'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione, nonché nel verbale di consegna dell'urna cineraria, di cui all'articolo 81 del D.P.R. n. 285/1990, deve risultare quanto previsto all'articolo 3 del presente regolamento.
5. In caso di consegna dell'urna cineraria al coniuge o ad altro componente il nucleo familiare, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, al tutore di minore o interdetto, nel registro di cui all'articolo 4 vengono annotati:
  - a) numero progressivo e data;
  - b) cognome, nome e dati anagrafici del defunto;
  - c) modalità di espressione della volontà;
  - d) eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle modalità prescelte;
  - e) cognome, nome, dati anagrafici e firma dell'esecutore delle volontà del defunto;
  - f) cognome, nome, timbro e firma dell'addetto alla tenuta del registro;
  - g) eventuali note aggiuntive previste dalla normativa cimiteriale vigente.

6. L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al Comune dove le ceneri sono custodite e le modalità della loro conservazione. Lo stesso dovrà comunicare qualsiasi variazione del luogo e del soggetto presso cui l'urna è conservata al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione.
7. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 3, comma 4.
8. Se chi ha in consegna un'urna intende, per qualsiasi motivo rinunciarvi, è tenuto a conferirla per la conservazione nel cimitero comunale, il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al Comune di residenza del defunto, ove conosciuto.
9. L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune, sia nei confronti del Comune di Cavaion Veronese, sia nei confronti di quello di nuova destinazione.
10. In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga un'urna in un domicilio, è tenuto a consegnarla al cimitero comunale, il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto.

#### **Art. 8 - Conservazione delle ceneri.**

1. L'urna sigillata contenenti le ceneri può essere:

a) Tumulata: la tumulazione può essere effettuata:

- ✓ in celle ossario (loculetti) singole o se vi è sufficiente capienza, anche con altri resti o ceneri come il coniuge o parente di primo grado in linea retta (genitori e figli), il convivente (convivenza da dimostrare con stato di famiglia), o secondo grado in linea collaterale (fratelli e sorelle) o patrigno, matrigna e fratellastri, o affidatario se così disposto in vita dal defunto;
- ✓ in tomba di famiglia;
- ✓ in loculo con altra salma già tumulata, purché vi sia un grado di parentela o relazione come per la celletta cineraria.

b) Inumata:

- ✓ inumata in apposita area cimiteriale destinata a tale scopo, con urna in materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo previsto di 5 anni. Le fosse per l'inumazione nel terreno devono avere dimensioni minime di cm. 30 sia di lunghezza sia di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a 40 cm, con obbligo di uno strato minimo di terreno di cm.30 tra l'urna e il piano campagna del campo. La fossa di inumazione di urne cinerarie è individuale e deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo con indicazione del nome, cognome, data di nascita e morte del defunto, nonché un identificativo numerico di fila e fossa.

#### **Art. 9 - Dispersione delle ceneri.**

1. La dispersione delle ceneri, autorizzata dall'ufficiale dello stato civile ai sensi della legge n.130/2001, deve avvenire in orario diurno con mezzi funebri o con mezzi propri, purché sia garantito il decoro pubblico, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, nell'area di dispersione ed è consentita, nei seguenti luoghi del territorio del Comune di Cavaion Veronese:
  - a) in aree a ciò appositamente destinate all'interno del cimitero comunale;

- b) in natura;
  - c) in aree private, al di fuori dei centri abitati, con il consenso dei proprietari;
  - d) con successivo provvedimento della Giunta Comunale potranno essere individuate altre aree idonee alla dispersione.
2. La dispersione delle ceneri in natura è consentita, nel rispetto della normativa statale e regionale, nei seguenti luoghi:
    - a) nelle colline a distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
    - b) nel fiume Adige limitatamente al tratto rientrante nel territorio del Comune di Cavaion Veronese nei tratti liberi da manufatti e da natanti.
    - d) nelle aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
    - e) negli altri luoghi previsti dalla normativa statale.
  3. La dispersione è vietata nei centri abitati, come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
  4. E' fatto divieto ai proprietari di aree private, ai loro famigliari o aventi causa, di percepire alcun compenso o qualsiasi altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione.
  5. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti di cui al comma 4, dell'art. 3 che sono tenuti a comunicare al Comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, la modalità per la dispersione delle ceneri.
  6. Qualora il soggetto incaricato della dispersione delle ceneri sia il legale rappresentante o personale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, deve consentire al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione.
  7. Al di fuori dei cinerari comunali previsti nei cimiteri, è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o altri luoghi chiusi.
  8. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto, con il consenso dei proprietari, e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
  9. La dispersione delle ceneri deve in ogni caso essere eseguita in modo controllato, tale da non arrecare alcun danno e disturbo a soggetti terzi eventualmente presenti.
  10. Vanno comunque rispettate le norme vigenti in materia di zone a tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione, con particolare riferimento alle acque ad uso umano.
  11. La dispersione o conservazione delle ceneri all'interno del cimitero comunale è riservata a coloro che erano residenti al momento del decesso, o deceduti nel territorio del Comune o nati nel Comune di Cavaion Veronese.

#### **Art. 10 - Deposito provvisorio.**

1. E' consentita la sosta per un periodo massimo di sei mesi dell'urna cineraria presso il Cimitero Comunale, nelle situazioni in cui cause di forza maggiore impongano il posticipo delle operazioni di dispersione; a questa verrà applicata apposita tariffa determinata dalla Giunta comunale.

2. Trascorsi i termini sopracitati, senza che le procedure per la dispersione, l'affido o la conservazione siano state effettuate o in caso di disinteresse da parte dei familiari le ceneri verranno conferite per la conservazione indistinta nell'ossario comune.

#### **Art. 11 - Tariffe.**

1. Le tariffe per la dispersione delle ceneri e conservazione delle stesse sono definite successivamente con atto di Giunta Comunale.
2. Nel caso di estumulazione ed esumazione straordinaria di cadavere per successiva cremazione e riavvicinamento delle relative ceneri, o dei resti ossei, in nicchia di altro familiare già conservato nei cimiteri comunali, purché in quest'ultima esista il necessario spazio, la concessione dello spazio nicchia è a pagamento secondo tariffa, mentre le operazioni cimiteriali sono gratuite, salvo quanto diversamente previsto nel regolamento cimiteriale.

#### **Art. 12 - Senso comunitario della morte.**

1. Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte è allestito, all'interno del cimitero, un metodo di registrazione consultabile riportante i dati anagrafici del defunto le cui ceneri sono state disperse:
  - a) per tutte le persone residenti nel comune di Cavaion Veronese al momento del decesso;
  - b) per tutte le persone, anche non residenti, le cui ceneri vengono disperse nel territorio comunale, sia all'interno che all'esterno del cimitero, ovvero conferite nel cinerario comunale;
  - c) per tutte le persone le cui ceneri sono state affidate per la conservazione a domicilio;
  - d) altri casi a richiesta, previa autorizzazione.
2. Si potrà realizzare a spese dell'affidatario nel cimitero comunale apposita targa, individuale o collettiva, riportante i dati anagrafici del defunto che potrà essere rimossa dopo 10 anni.
3. Sono consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

#### **Art. 13 - Procedure.**

1. Per l'ottenimento dell'autorizzazione all'affidamento delle ceneri, il soggetto individuato in vita dal de cuius è tenuto a presentare un'apposita istanza, la quale deve contenere:
  - a) l'indicazione dei dati anagrafici e della residenza del richiedente;
  - b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
  - c) l'indicazione del luogo di conservazione dell'urna;
  - d) la dichiarazione in ordine alla conoscenza delle norme penali in materia e delle cautele atte a evitare la profanazione dell'urna;
  - e) la dichiarazione della conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna presso il cinerario comune del cimitero comunale, nel caso in cui il soggetto affidatario intenda revocare l'accettazione dell'incarico;
  - f) la dichiarazione che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;

g) la conoscenza dell'obbligo di informare l'Ufficiale di stato Civile in caso di variazione del luogo al precedente punto e).

2. Ai fini della concessione dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri, il soggetto individuato in vita dal de cuius deve presentare apposita istanza, la quale deve contenere:
  - a) I dati anagrafici e la residenza del richiedente;
  - b) La dichiarazione del luogo di dispersione delle ceneri;
  - c) L'autorizzazione dell'Ente e/o proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri.

#### **Art. 14 - Controlli e sanzioni**

1. Il Comune vigila e controlla l'osservanza delle norme contenute nel presente regolamento, comminando le sanzioni stabilite da leggi e regolamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 107 del D.P.R. 285/1990 nonché dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Personale appositamente incaricato può procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione dell'urna contenente le ceneri nel luogo indicato dal familiare.
2. Salvo l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, di cui alle sezioni I e II del Capo II della Legge n. 689/1981 e successive modificazioni. Le somme riscosse per infrazioni alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

#### **Art. 15 - Norme di rinvio e disposizioni finali**

1. Per quanto non previsto da questo regolamento si applicano le norme vigenti in materia.
2. Il presente Regolamento abroga e sostituisce il regolamento e ogni altra norma regolamentare precedentemente deliberati in materia.
3. Il presente regolamento viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Cavaion Veronese nella sezione "Amministrazione Trasparente".
4. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione di sua approvazione sarà divenuta esecutiva.

## INDICE

Art. 1 – Oggetto e finalità

Art. 2 - Cremazione.

Art. 3 - Espressione della volontà alla cremazione.

Art. 4 - Istituzione del registro per la cremazione.

Art. 5 - Autorizzazione alla cremazione.

Art. 6 - Autorizzazione alla dispersione e/ all'affidamento.

Art. 7 - Consegna e destinazione finali delle ceneri.

Art. 8 - Conservazione delle ceneri.

Art. 9 - Dispersione delle ceneri.

Art. 10 - Deposito provvisorio.

Art. 11 - Tariffe.

Art. 12 - Senso comunitario della morte.

Art. 13 - Procedure.

Art. 14 – Controlli e sanzioni.

Art. 15 - Norme di rinvio e disposizioni finali.